



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Progetto disaggregazione flussi e pesature giudizi

Tra il Tribunale di Milano, con sede in Via Freguglia n. 1 - 20122 Milano, C.F. n. 80151430156, rappresentato dal Presidente f.f. Dott. Fabio Roia (d'ora innanzi denominato “**Tribunale**”)

e

L'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Maria Franzini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale, con sede a Milano, in via Festa del Perdono 7 (d'ora innanzi denominata “**Dipartimento**” e congiuntamente col Tribunale “**Parti**” o singolarmente “**Parte**”)

premesse

che il Dipartimento e il Tribunale intendono dare corso a un progetto pilota che, sulla base dell'analisi disaggregata dei flussi e delle pendenze del Tribunale di Milano nell'area civile, consenta – per un verso – di ricostruire dettagliatamente il carico delle singole sezioni e – per altro verso – di formulare proposte condivise di pesatura dei singoli giudizi;

che tale progetto pilota si inserisce nella Linea di Intervento del Ministero della Giustizia Digitalizzazione (M1C1) e segnatamente nell'ambito della “adozione di strumenti avanzati di analisi dati”;

che in tal modo si consentirà di ampliare le competenze in tale ambito, già presenti nel Dipartimento e nel Tribunale di Milano, ma che necessitano di sempre maggior specializzazione da parte sia degli studiosi sia dei magistrati, consolidando la già acquisita posizione di riferimento del Tribunale e del Dipartimento in questo settore;

che i risultati di detto progetto pilota saranno portati a conoscenza del Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura per le valutazioni di rispettiva competenza;

che, per queste ragioni, è essenziale stipulare una convenzione tra Università e Tribunale, al fine di istituzionalizzare questo importante canale di cooperazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Il Dipartimento e il Tribunale convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della raccolta e analisi dei flussi e delle pendenze, nell'ambito del quale sviluppare un progetto pilota che, sulla base dell'analisi disaggregata di detti flussi e pendenze del Tribunale di Milano nell'area civile, ricostruisca dettagliatamente il carico delle singole sezioni e formuli proposte condivise di pesatura dei singoli giudizi.

Il progetto è meglio specificato nell'allegato tecnico (allegato A).

Articolo 2 – Responsabili della convenzione

Il Dipartimento indica quali responsabili della collaborazione i Proff. Pier Filippo Giuggioli e Maria Elisa D'Amico.

Il Tribunale di Milano indica, quale referente responsabile della collaborazione, il Presidente Coordinatore del settore civile dottor Claudio Marangoni, il quale potrà delegare, per specifici aspetti di settore, i Presidenti di sezione degli ambiti rispettivi e si potrà avvalere della collaborazione dell'Ufficio Innovazione, responsabile dottoressa Lorella Piccione.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 – Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, così come le strutture e le attrezzature, a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra Parte sotto la supervisione dei rispettivi responsabili, sono allo stato dettagliati nell'Allegato B e potranno essere oggetto di modifica a seguito di comunicazione scritta.

Le Parti danno espressamente atto che la presente Convenzione rispetta il secondo e terzo capoverso dell'art. 5 della Circolare del Ministero della Giustizia dell'8 novembre 2016, prot. N.

0160067.

In particolare, per l'ipotesi di utilizzo dei sistemi informatici del Tribunale, il Presidente autorizza sin d'ora il trattamento dei dati da parte dei referenti del Dipartimento, Prof. Pier Filippo Giuggioli e Prof.ssa Marilisa D'Amico; qualora il Dipartimento reputi necessario demandare il trattamento ad altro suo personale, si impegna a chiedere preventiva autorizzazione al Presidente, con specifica indicazione nominativa.

Le Parti danno atto che la titolarità dei dati eventualmente archiviati su supporti esterni è e resterà esclusivamente del Tribunale e il Dipartimento si impegna a non divulgarli, provvedendo a restituire detti supporti al Tribunale su semplice richiesta e comunque al termine della presente Convenzione.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 11, le Parti garantiscono la sicurezza dei dati e il rispetto delle norme in materia di privacy.

Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

In particolare, ciascuna Parte si impegna a non utilizzare né i risultati né il nome e/o il logo dell'altra Parte per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari.

Articolo 5 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili, rese note all'altra Parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla

presente convenzione.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Articolo 6 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le Parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento.

La presente convenzione non comporta alcun onere né per il Dipartimento né per il Tribunale di Milano né per il Ministero della Giustizia, neppure in sede di rivalsa.

Articolo 7 - Copertura assicurativa

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi e dello stesso personale.

Il Tribunale di Milano garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi del Tribunale e del personale e collaboratori dello stesso.

Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del Tribunale, che in ragione dell'attività specificamente svolta, presso le rispettive strutture, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale delle stesse si reca presso la sede

dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Tribunale, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di due anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Le Parti si impegnano a monitorare con riunioni semestrali l'andamento dei lavori, nonché a redigere una relazione annuale sullo sviluppo del progetto e sui risultati acquisiti.

Articolo 10 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi oppure tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

L'Università degli Studi di Milano e il Tribunale, in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal

Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Tribunale si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università degli Studi di Milano unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.

L’Università degli Studi di Milano e il Tribunale di Milano si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Articolo 12 - *Registrazione e spese*

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell’amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata esclusivamente in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (in tal caso a spese dell’Università degli Studi di Milano).

E’ soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo il cui onere è assolto, in modo virtuale, dall’Università degli Studi di Milano.

Articolo 13 - *Norma finale*

Il presente accordo consta di due allegati che ne costituisce parte integrante.

Milano,

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

Dip. di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale

IL RETTORE

Prof. Elio Maria Franzini

PER IL TRIBUNALE DI MILANO

IL PRESIDENTE F.F.

Fabio Roia

ALLEGATO A – PROGETTO DI RICERCA

Titolo:

Disaggregazione flussi e pesatura giudizi

Obiettivi:

Il progetto di ricerca si prefigge di fornire un'analisi disaggregata dei flussi e delle pendenze del Tribunale di Milano nell'area civile, di ricostruire dettagliatamente il carico delle singole sezioni e di formulare proposte condivise di pesatura dei singoli giudizi.

Attività previste:

Descrizione sintetica delle attività che saranno comunque sempre condivise tra Dipartimento e Tribunale:

- acquisizione dal Funzionario Statistico dei dati aggregati delle sezioni del Tribunale che il Presidente indicherà;
- disaggregazione dei dati per tipo di controversia, numero delle parti, valore della causa, numero pagine, eventuale istruttoria svolta, ecc.;
- studio dei risultati e analisi dei possibili criteri per assegnare un peso alla singola controversia;
- verifica empirica della pesatura assegnata;
- redazione di proposta di pesatura.

L'attività sopra illustrata non prevede l'acquisizione di nessuna informazione relativa alla singola vicenda processuale, ma esclusivamente dati di natura statistica.

Oneri e risorse finanziarie Dipartimento/Tribunale:

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le Parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento.

La presente convenzione non comporta alcun onere né per il Dipartimento né per il Tribunale di Milano né per il Ministero della Giustizia, neppure in sede di rivalsa.

ALLEGATO B – SEDI, PERSONALE, STRUTTURE E ATTREZZATURE

DIPARTIMENTO

Edificio: del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, via Festa del Perdono
7Piano/i: seminterrato; terra;

Stanza/e: Sala seminari di diritto pubblico e stanze dei proff. Giuggioli e D'Amico. Tali locali saranno principalmente adibiti a riunioni

Personale

nominativo: Pier Filippo Giuggioli

qualifica: Prorettrice; Professore Associato in Diritto privato comparato

nominativo: Marilisa D'Amico

qualifica: Prorettrice; Professore Ordinario in Diritto costituzionale.

TRIBUNALE DI MILANO

Il Tribunale si riserva di fornire le informazioni al Dipartimento